

# COMUNE DI ISOLA DEL LIRI

Provincia di Frosinone

*Regolamento comunale di toponomastica e numerazione civica.*

## PRINCIPI GENERALI

### Art.1- OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le fasi della assegnazione della onomastica Stradale e della numerazione civica.

### Art. 2 PIANO TOPOGRAFICO

La cartografia relativa al Piano Topografico del territorio comunale – “...viene conservata presso l’Ufficio Statistica, ove esista, ovvero presso l’Ufficio Toponomastica od ecografico; nei comuni nei quali non esistono tali uffici, la predetta cartografia viene custodita a cura dell’Ufficio di Anagrafe...” art. 38 DPR n° 223/1989.

### Art.3- DEFINIZIONI

Toponimo= nome del luogo

Toponomastica= studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell’uso

Onomastica= studio dei nomi di persona, o insiemi di nomi propri di luogo, di una determinata area

Indirizzo= è individuato da

- 1- specie: via, viale, piazzale, calle, largo, traversa, contrada, masi...
- 2- denominazione: Torri, Rossigni... (nome di toponimo, persona, evento...)
- 3- numero civico esterno (eventuale lettera):
  - n° civico interno
  - scala
  - piano

## ONOMASTICA STRADALE

### Art. 4 FINALITA'

L'onomastica stradale deve tutelare la storia toponomastica del Comune di Isola del Liri e del suo territorio curando che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, civile, antica e moderna i toponimi tradizionali storici o formatisi per tradizione orale e, nei limiti del possibile, deve assumere caratteristiche di omogeneità nell'ambito di zone territorialmente ben definite.

### Art. 5 COMPITI

1- I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.

2- E' compito dell'Ufficio Toponomastica, di concerto con la commissione toponomastica, studiare e proporre all'esame della Giunta Municipale l'aggiornamento dell'onomastica stradale ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 -co 1- del DPR 30 maggio 1989 n° 223.

La deliberazione della Giunta Municipale, dopo l'approvazione della Prefettura, devono essere trasmesse unitamente alla cartografia tecnica relativa alle aree di circolazione agli altri uffici per gli adempimenti di competenza.

3- L'Ufficio Toponomastica garantisce i collegamenti tra gli organi e gli uffici comunali. Ogni settore comunale che predisponga dei provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, sono tenuti ad acquisire, nella fase di istruttoria dell'atto, l'attestazione dell'Ufficio Toponomastica circa l'avvenuta attribuzione dell'onomastica dell'area di circolazione e della numerazione civica degli accessi.

In particolare, devono essere trasmessi all'Ufficio Toponomastica:

- ⌘ gli atti attuativi delle previsioni del Piano Regolatore Generale e sue varianti;
- ⌘ Piani particolareggiati che riguardino nuove edificazioni e aree di circolazione ed eventuali successive modificazioni;
- ⌘ nuove lottizzazioni e loro varianti approvate;
- ⌘ nuove licenze edilizie.

Gli Uffici Comunali competenti al rilascio di concessioni e licenze edilizie sono tenuti a verificare che al momento della comunicazione di ultimazione dei lavori sia stato attribuito dall'Ufficio Toponomastica la denominazione dell'area di circolazione e la numerazione civica, esterna ed interna, degli accessi.

#### Art. 6 CRITERI

Criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:

- a- prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona;
- b- i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità;
- c- non sia data la stessa denominazione ad aree di circolazione diverse (via, largo o vicolo) onde eliminare possibili confusioni (es.: via Mazzini, largo Mazzini e vicolo Mazzini)
- d- non vengano apportate modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici al fine di non arrecare disagi ai cittadini e danni economici dalle attività ivi insediate.

La disposizione di cui al punto d) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini e comunque sempre nel rispetto di quanto disposto in materia dal DPR 10.05.23 n. 1158 e della legge 23.06.27 n. 1188. Altre deroghe al punto d), che comunque escludano i toponimi di valore storico, dovranno essere ampiamente motivate.

#### Art. 7 DIRITTO DI INIZIATIVA

Le richieste di denominazione delle aree di circolazione possono essere avanzate anche da: Consiglieri Comunali, Commissione Consiliare toponomastica, Enti Pubblici e privati, Associazioni, Partiti politici, Comitanti, Gruppi di almeno 50 cittadini.

Le richieste possono essere generiche, ossia della sola indicazione del toponimo, o specifiche con l'indicazione della richiesta dell'area alla quale si richiede di attribuire il toponimo.

In ogni caso le proposte devono essere integrate da una relazione che spieghi i motivi della scelta e illustri gli elementi che avvalorano l'istanza.

#### Art. 8 DENOMINAZIONE AREE DI CIRCOLAZIONE EXTRAURBANE

Anche le Aree di Circolazione Extraurbane diverse dalle Strade Statali e Provinciali debbono essere denominate.

Parimenti nessun “Nucleo abitato” e le eventuali Aree di Circolazione Interne dovranno rimanere prive di formale denominazione da adottarsi dal Competente Organo Deliberante dell’Ente.

#### Art. 9 CAMBIAMENTO ONOMASTICA

In caso di cambiamento di denominazione dell’area di circolazione sulla nuova targa viaria deve essere indicata anche la denominazione precedente.

Una volta esecutiva la deliberazione di assegnazione di nuovi toponimi o di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti l’Ufficio Toponomastica comunicherà a tutti gli uffici interessati e l’Ufficio di Anagrafe che informerà i cittadini residenti nella zona interessata.

#### Art. 10 STRUMENTI INFORMATICI

Le nuove aree di circolazione create sul territorio comunale devono essere registrate nella cartografia comunale digitale, prima della loro definitiva denominazione.

Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.

La cartografia comunale digitale ufficiale sarà disponibile in formato elettronico e stampabile.

#### Art. 11 AREE DI CIRCOLAZIONE

Per area di circolazione si intende ogni spazio di suolo pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilità. Ogni Area di Circolazione deve avere una propria distinta denominazione, “Toponimo”, da indicarsi, in loco, su apposita targa.

#### Art. 12 UNITA’ ECOGRAFICHE

Per Unità Ecografica Semplice si intende l’abitazione, l’esercizio, il laboratorio, il negozio, l’ufficio e simili. Tali unità normalmente sono raggruppate in un unico fabbricato.

#### Art. 13 ISOLATO O UNITA’ ECOGRAFICA COMPLESSA

Per Isolato si intende ogni insieme di fabbricati, ciascuno formato da Unità Ecografiche Semplici, raggruppati in un complesso edificato, normalmente delimitato da spazi destinati alla viabilità ovvero da recinti.

#### Art. 14 APPOSIZIONE

L'Ufficio Urbanistica del Comune provvede all'opposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazioni.

#### Art. 15 TARGHE VIARIE CARATTERISTICHE E LOCALIZZAZIONE

Le targhe possono essere posizionate a muro o su apposite paline; normalmente le dimensioni devono essere di cm 40 cm 30(h) per quelle a muro, di cm. 80 cm 20 (h) per quelle a bandiera su paline. Le targhe toponomastiche dovranno riportare per esteso l'onomastica del toponimo. Le targhe vanno poste, all'inizio, alla fine dell'area di circolazione e ad ogni intersezione della stessa con altre aree di circolazione, ad una altezza minima di mt 2 dal suolo.

Nel caso occorra sostituire targhe viarie a muro preesistenti o mancanti, l'Amministrazione comunale provvede a proprie spese alla sostituzione e ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione al proprietario del fabbricato.

### **NUMERAZIONE CIVICA**

#### Art. 16 NUMERAZIONE CIVICA

1-Ogni accesso o fabbricato o gruppi di fabbricati compresi in aree recintate, deve essere provvisto di numero da indicarsi su apposita targa come prescritto dagli articoli seguenti. L'obbligo della numerazione si intende anche internamente ai fabbricati per gli accessi che immettono nelle abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali e simili (DPR n° 223/1989 art. 42, c.1) intendendo con accessi anche i garage che danno direttamente sull'area di circolazione.

2-L'Ufficio Toponomastica approva e aggiorna la numerazione civica delle aree di circolazione in conformità alle norme stabilite dall'ISTAT, di concerto con l'Ufficio statistica.

#### Art. 17 RICHIESTA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA

Il proprietario, costruttore, titolare del permesso di costruire, amministratore pro-tempore chiede all'Ufficio Toponomastica i numeri civici esterni e interni. Sui proprietari, art. 42 del Regolamento Anagrafico, incombe l'obbligo di richiedere l'apposizione della numerazione civica. Con la medesima domanda debbono altresì essere richiesti i criteri di "Numerazione", per gli Accessi interni da apporre a cura dei proprietari medesimi. Ove i proprietari risultassero inadempienti relativamente all'apposizione di quest'ultima numerazione, provvederà il Comune con addebito della relativa spesa.

La domanda di cui al precedente comma dovrà essere redatta secondo il seguente schema:

**ALL'UFFICIO TOPONOMASTICA  
DEL COMUNE DI ISOLA DEL LIRI**

Via S. Giuseppe n. 1  
03036 Isola del Liri (FR)

OGGETTO: Richiesta assegnazione numero civico.

Il/a sottoscritto/a \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

tel. N° \_\_\_\_\_ in qualità \_\_\_\_\_

per conto del proprietario \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

tel. N° \_\_\_\_\_.

**CHIEDE**

(...) ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE CIVICA  
(...) ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE INTERNA  
(... ) CRIETRI DI NUMERAZIONE

Relativa all'immobile/unità immobiliare sita in Isola del Liri \_\_\_\_\_

Isola del Liri

IL richiedente

Art. 18 STRADARIO e INSULARIO

L' Ufficio Toponomastica deve curare la formazione e l'aggiornamento sia dello Stradario sia dell' Insulario che dello Stradario Collegato rispettivamente realizzati in conformità ai seguenti fac-simile:

#### Art. 19 MODALITA' E ATTRIBUZIONE DEL NUMERO CIVICO

La numerazione civica è realizzata seguendo i criteri previsti dalle direttive ISTAT:

- a- nelle aree di circolazione a sviluppo lineare (vie, viali, vicoli...) a partire dall'inizio, stabilito dalla delibera della Giunta di assegnazione dell'onomastica, con i numeri in successione naturale. I numeri pari sono collocati alla destra, i dispari a sinistra;
- b- nelle aree di circolazione a sviluppo poligonali (piazze, cortili...) la numerazione è progressiva e inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale;
- c- in caso di necessità gli accessi esterni sulla strada postranno essere contraddistinti da un numero con l'aggiunta di un esponente alfabetico;
- d- i numeri civici sono posti in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad una altezza di mt. 2 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, recinzioni e simili;
- e- all'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni o in ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (DPR n° 223/1989, art. 42, c.1);
- f- la numerazione delle case sparse (nelle contrade) è progressiva, indipendentemente dalla collocazione dell'immobile;
- g- il numero civico non viene attribuito alle porte delle chiese e agli accessi dei monum,enti pubblici. Quando, invece, oltre ad accedere al monumento, si accede anche ad altre unità immobiliari, in esso ricomprese come ad esempio uffici, negozi e abitazioni, occorre assegnare il numero;
- h- la eventuale soppressione di un Accesso (demolizione fabbricato, soppressione porte esterne di accesso...) comporterà l'annullamento del relativo numero civico. Tale annullamento, tuttazia, non comporterà necessariamente la "rinumerazione", ma dovrà essere immediatamente annotata sia sullo stradario che sull'insulario;
- i- parimenti, la eventuale creazione di ogni ulteriore Accesso ne comporterà la immediata numerazione che verrà effettuata ripetendo il numero civico precedente ed aggiungendo allo stesso, progressivamente e ordinatamente, tante lettere dell'alfabeto quanti sono gli Accessi da numerare. Tale numerazione dovrà essere immediatamente annotata sia sullo stradario che sull'insulario e comunicato all'Ufficio di Anagrafe per quanto di competenza (al PC golem)
- j- la numerazione civica interna delle singole unità immobiliari deve seguire i seguenti criteri:
  - α essere autonoma per ogni singola scala e numerata con lettera, seguendo il criterio dell'attribuzione di un numero progressivo

- procedendo dal basso verso l'alto e, per ogni pianerottolo, partendo dallo sbarco della scala di accesso;
- ⌘ negli immobili in cui ai piani interrati sussistono unità immobiliari autonome la numerazione parte da sinistra verso destra dall'accesso principale;
  - ⌘ la numerazione dei fabbricati interna ad un cortile nonché delle unità immobiliari con accesso diretto ed esclusivo dal sarà autonoma con l'attribuzione di una lettera progressiva da sinistra a destra per ogni accesso autonomo;
  - ⌘ le cantine, catastalmente collegate all'alloggio ed allo stesso pertinenziali, vanno numerate come tutti i locali catastalmente autonomi e comunque autonomamente accatastabili.
  - ⌘ Il numero civico interno delle singole unità immobiliari deve essere contraddistinto da numeri arabi.

#### Art. 20 ASSEGNAZIONE NUMERO CIVICO

L'Ufficio Toponomastica assegna il numero civico interno ed esterno, lo comunica al richiedente e trasmette copia all'Ufficio Anagrafe per gli adempimenti di competenza.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### Art. 21 OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

1- Le spese per la fornitura della targhetta del numero civico e la relativa posa in opera sono a carico del proprietario dell'immobile.

Annualmente il Comune stabilisce il costo unitario delle targhette e dell'eventuale posa in opera qualora il cittadino non può provvedere direttamente all'apposizione della numerazione civica, previa richiesta e versamento della relativa spesa.

Il Comune può apporre i numeri civici a qualsiasi tipo di accesso, se il proprietario non provvede direttamente, addebitandogli la relativa spesa.

2- E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati sui cui muri sono state apposte le targhe onomastiche e della numerazione civica di averne massima cura.

3- Chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia onomastiche che di numerazione civica, è punito con un' ammenda pari a 10 volte il valore delle stesse al momento della rilevazione.

4- E' fatto inoltre obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.



5- E fatto obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione civica esterna ed interna.

Art. 22 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune deve tenere costantemente aggiornate l'onomastica e la numerazione civica in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.

---

---

laddove si legge "UFFICIO TOPONOMASTICA", qualora non venisse istituito  
leggasi UFFICIO URBANISTICA  
UFFICIO STATISTICA  
UFFICIO ECOGRAFICO .....

()

---

---